

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

l'Amministratore Delegato

Egregi Signori,

Dott. Franco Nasso

Dott. Alessandro Rocchi

Dott. Claudio Claudiani

Dott. Giovanni Luciano

Dott. Giuseppe Caronia

Dott. Dario del Grosso

Dott. Piero Serbassi

Dott. Armando Romeo

Dott. Roberto Panella

Dott. Umberto Nespoli

LORO SEDI

p.c. FISE ASSOFER
Via del Poggio Laurentino 11
00144 Roma

Con riferimento alle gare per l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali, pubblicate sulla GUUE il 24/7/2008 e il 11/12/2008 ed alla nota FISE prot. n.p. 64426 U del 30 marzo 2009 confermiamo quanto segue.

Trenitalia ha espressamente previsto nello schema di Accordo Quadro (art. 19), già sottoscritto dalle imprese partecipanti nell'ambito della prima procedura di gara, l'obbligo degli appaltatori di mantenere la normativa e il trattamento del CCNL di riferimento attualmente in essere nei confronti dei lavoratori impiegati per gli appalti in oggetto, e ciò indipendentemente da qualsivoglia modifica intervenuta in data successiva all'invio delle lettere di invito a formulare offerta.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc.: Euro 1.033.358.000,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 883047

E' espressamente previsto, che *"L'appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del Servizio - e se, cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori - l'Accordo di Settore per la Confluenza nel CCNL delle attività Ferroviarie ivi compreso quanto previsto, in materia di cambio appalto, dall'art. 2 dell'Accordo di Settore medesimo"*.

L'art. 2 del citato Accordo di Settore prevede che *" in caso di cambio appalto sarà garantito il passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all'atto della pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell'appalto dall'impresa cessante all'impresa subentrante"*.

Il mancato rispetto di questa obbligazione impedirà l'affidamento dell'appalto ovvero la sua prosecuzione se già affidato.

Cordiali saluti.

Vincenzo Soprano
